

**INDUSTRIA MERIDIONALE
ALCOLICI S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001**

SESTA VERSIONE 23/02/2021

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

INDICE

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
1.1.Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell’interesse o con vantaggio dell’ente	4
1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell’ente	8
1.3.Gli autori del reato.....	16
1.4.Le sanzioni	20
1.5.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l’esimente da responsabilità dell’ente.....	23
SEZIONE 2. IMA E GRUPPO BERTOLINO: ATTIVITA’ SVOLTE E CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO.....	26
2.1. Lo sviluppo della Quarta Versione del Modello di Organizzazione.....	26
2.2. IMA e “Gruppo Bertolino”: la storia ed il Gruppo ad oggi.....	29
2.3.Le attività svolte ed il contesto socio-economico di riferimento: logiche di gruppo e di filiera	30
2.4.Governance e funzionigramma della IMA.....	30
SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO	33
3.1.Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali	35
3.2. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all’accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici.....	37
3.3.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego ed autoriciclaggio - Reati c.d. “transnazionali”	40
3.4.Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	44
3.5.Reati societari	46

3.6.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	52
3.7.Reati ambientali	53
SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA': ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI AI RISCHI-REATO	58
A.01.GESTIONE COMMERCIALE	60
A.02.GESTIONE PRODUZIONE.....	62
A.03.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE	65
A.04.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	68
A.05.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	72
A.06.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE.....	76
SEZIONE 5. QUADRO COMPLESSIVO DELLE AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ILLECITI NELLE AREE SENSIBILI	81
SEZIONE 6.APPARATO SANZIONATORIO.....	82
SEZIONE 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE.....	85
PARTE SPECIALE. REATI TRIBUTARI EX ART. 25-QUINQUIESDECIES	93

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell'interesse o con vantaggio dell'ente

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali – relative alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e alla tutela delle finanze comunitarie – le quali prevedevano l’obbligo per gli stati firmatari di predisporre un sistema di responsabilità delle persone giuridiche connesso ad un corrispondente apparato sanzionatorio, a sostegno della lotta contro la criminalità d’impresa.

Precisamente, il D.lgs. 231/2001 introduce nell’ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto”, commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, è nella sostanza penale: è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato ed è accertata dal giudice penale nella sede e con le garanzie del processo penale. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità, recependo la tesi

formulata nella relazione governativa di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ha qualificato tale sistema di responsabilità diretta degli enti collettivi «come un *tertium genus* nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale» (*Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005; Cass. 30 gennaio 2006*).

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente è necessario che sussistano tutti i **presupposti oggettivi** e **soggettivi** fissati dal legislatore.

Precisamente, gli elementi che **sul piano oggettivo** integrano la fattispecie costitutiva dell' "illecito amministrativo dipendente da reato" sono:

- a) la commissione da parte di una persona fisica di uno dei c.d. "*reati-presupposto*", ossia dei reati espressamente previsti dalla legge ai fini della responsabilità dell'ente collettivo;
- b) l'esistenza di un *rapporto qualificato* tra la persona fisica (soggetto apicale o ad esso sottoposto) autrice del reato e l'ente collettivo;
- c) l'*interesse* o il *vantaggio* dell'ente (art. 5, commi 1 e 2);
- d) il carattere non territoriale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell'ente (art. 1 comma 3);
- e) l'inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Ai fini dell'imputazione del fatto di reato all'ente, pertanto, è in primo luogo necessario che il reato sia commesso "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente stesso (c.d. criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 comma 1).

Sull'interpretazione dei concetti di "interesse" e "vantaggio", l'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, conformemente alla tesi sostenuta nella relazione di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ritiene che i due concetti siano diversi e debbano pertanto essere tenuti distinti, anche

se ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente essi possono ricorrere alternativamente.

L'*interesse* ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva della persona fisica che agisce: deve quindi essere valutato *ex ante*. Il *vantaggio* invece assume connotati più marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall'ente come conseguenza della commissione del reato anche in assenza di un fine *pro societate*, pertanto richiede sempre una verifica *ex post*.

Si deve notare come in una "logica di gruppo" le condotte illecite nell'interesse del Gruppo stesso possono essere oggetto di valutazione "allargata", ad esempio in relazione ad operazioni infragruppo volte a celare situazioni di difficoltà economica o in ogni caso fatti ed operazioni da esporre in bilancio.

La responsabilità dell'ente non si configura se i soggetti qualificati hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi" (art. 5 comma 2). La disposizione va interpretata nel senso che «deve escludersi la responsabilità dell'ente pur qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: in tale evenienza si tratterebbe di un vantaggio "fortuito", come tale non attribuibile alla volontà dell'ente» (*Cass. Pen. Sez. VI 2 ottobre 2006, n. 32627*).

Il meccanismo d'**imputazione soggettiva** del reato all'ente (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001) è incentrato su un modello di colpevolezza normativa "*sui generis*", ritagliata sulle caratteristiche strutturali dell'organismo collettivo: si tratta di una colpevolezza concepita pur sempre come "rimproverabilità soggettiva", ma peculiarmente connessa al fatto che il reato sia espressione della politica aziendale o derivi da una "**colpa di organizzazione**", che consiste nel "*non avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Occorre, infine, precisare che la responsabilità diretta dell'ente collettivo è *aggiuntiva* e non sostitutiva di quella del soggetto/persona fisica autore materiale del reato, la quale resta regolata dal diritto penale comune. Ciò risulta in modo inequivoco dall'art. 8 del decreto ("Autonomia della responsabilità dell'ente"), ai sensi del quale «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia».

1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

In ottemperanza al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, l'ente risponde non di qualunque reato commesso dalla persona fisica nel suo interesse o a suo vantaggio, ma soltanto di quelle fattispecie penali espressamente previste dalla legge quali “**reati-presupposto**” della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, realizzate **anche nella forma tentata** (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere molteplici tipologie delittuose, gran parte delle quali esulano dall'area del diritto penale dell'economia.

Il nucleo originario dei reati imputabili alla persona giuridica è quello costituito dagli **artt. 24 e 25** del decreto. Si tratta di una serie di delitti dolosi commessi in danno della Pubblica Amministrazione o delle Comunità europee. In particolare, sono incluse sin da principio tra i reati-presupposto le fattispecie di:

- **Truffa aggravata a danno dello stato o di altro ente pubblico** (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- **malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316bis c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie** (art. 316ter c.p.);
- **corruzione** (artt. 318, 319, 319bis, 319ter comma 1 e 2, 320, 321, 322, 322bis c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.).

Peraltro l'art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 è stato recentemente modificato a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. In particolare, con l'art. 77 della c.d. legge anticorruzione il legislatore ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», prevista dall'art. 319quater c.p.

Poco dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, sono entrati nel novero dei reati che determinano la responsabilità dell'ente un elenco di **falsi nummari** (introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, e inseriti nell'**art. 25 bis** del d.lgs. 231), che a ben vedere non risultano nel nostro paese di frequente realizzazione all'interno di imprese che non siano intrinsecamente criminali. Dunque, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la loro introduzione è stata determinata dalla necessità di adeguamento della normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000), giustificate dalla circostanza che in numerosi paesi dell'Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private.

Ben più significativo l'inserimento (ex art. 3 d.lgs. 61/2002) dei **reati societari** nell'ambito applicativo del decreto 231, precisamente all'**art. 25ter**.

Peraltro, la **L. 28 dicembre 2005, n. 262**, recante *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste originariamente dal presente articolo fossero raddoppiate. Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 190/2012 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto la **corruzione tra privati**, limitatamente alle ipotesi previste dal **terzo comma dell'art. 2635 c.c.**, ossia nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, corrompa i

soggetti apicali o sottoposti di altra società (indicati più precisamente dai primi due commi della medesima norma) perché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società per cui operano. In tal modo si è limitata la responsabilità solo all'ente del quale è vertice o dipendente il corruttore.

Con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sono stati inclusi all'**art. 25quater** i **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** e, mediante la legge 11 agosto 2003, n. 228, all'**art. 25quinquies** sono stati inseriti i **delitti contro la personalità individuale**. In tal modo si è esteso l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi in primo luogo ad un contesto caratterizzato essenzialmente da "imprese-associazioni criminali".

Più coerente con l'obiettivo originario del D.lgs. 231/2001, connesso alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto, appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'**art. 25sexies**, che disciplina i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, è stato poi aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'**art. 25quater-1** che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** sanzionate all'art. 583bis c.p.

Nel medesimo contesto temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte del crimine organizzato internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della c.d. convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000 e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di **reati**

aventi il carattere della transnazionalità (precisamente, i reati di “Associazione a delinquere”, “Associazione di stampo mafioso”, “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di immigrazione clandestina, e infine i delitti di cui agli art. 378 c.p. “favoreggiamento personale” e art. 377bis c.p. “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”). Ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Una ulteriore e rilevante integrazione all’elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – che ha introdotto all’**art. 25septies** i **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro**. La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall’art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive, di

cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha sollevato non pochi dubbi sulla interpretazione in tali ipotesi del criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del decreto 231, orientato su responsabilità individuali dolose. Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell' "interesse" (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'**art. 25octies** che estende la responsabilità degli enti ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha successivamente previsto l'**art. 24bis** che include nel catalogo dei reati-presupposto una serie di **fattispecie in tema di criminalità informatica**.

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala poi l'inserimento dell'art. **24ter** che ha previsto tra i reati presupposto anche una serie di **delitti di criminalità organizzata** (che inizialmente, ai sensi della legge 146/2006, assumevano rilievo ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 solo se aventi il connotato della transnazionalità). Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416bis c.p., 416ter c.p., 630 c.p.; art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel Decreto 231: l'**art. 25bis lett. f bis**, che ha incluso i **delitti di contraffazione, alterazione**

di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 473 c.p.) e di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.); l'**art. 25 bis-1** avente ad oggetto i **delitti contro l'industria e il commercio**; e l'**art. 25novies** che fa riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Nello stesso art. 25novies, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato inserito il reato-presupposto di "**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" (di cui all'art. 377bis c.p.) che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 121/2011, è oggi contenuto all'autonomo **art.25decies**. Peraltro, con la medesima normativa il legislatore ha introdotto, all'**art. 25undecies** del D.lgs. 231/2001, anche taluni **reati ambientali**, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato dalle navi. La maggior parte delle fattispecie inserite nel catalogo sono contravvenzioni dolose ma anche colpose. Si ripropongono, pertanto, le perplessità, già segnalate in occasione della introduzione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la compatibilità del criterio di imputazione dell'interesse dell'ente con la struttura colposa delle disposizioni in parola.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in occasione dell'*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, con l'art. 2, ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25duodecies**, con riferimento all'*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, previsto dall'articolo 22, comma 12bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successivi aggiornamenti).

Nel quadro degli interventi di ampliamento del catalogo dei reati presupposto, infine, si è già avuto modo di segnalare la recente **legge 6 novembre 2012 n. 190** che, come si è visto, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319quater c.p. sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla **legge n. 186/2014**.

Il reato (nuovo art. 648-ter.1, c.p.) punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (di seguito, anche “reato-base”) che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Infine, la **Legge 22 maggio 2015 n. 68** e la **Legge 27 maggio 2015 n. 69** hanno modificato in maniera importante il decreto 231/01 ed in particolare:

La Legge n. 69/2015 ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari” modificando e ed integrando l'art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (entrata in vigore il 14 giugno 2015).

I nuovi reati societari introdotti nell'art.25-ter del D.Lgs.231/01 sono i seguenti:

1. Modifiche al reato di false comunicazioni sociali: prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote;
2. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità: prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote;

3. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate: prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

La Legge n. 68/2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente, va ad integrare e modificare l'art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (legge entrata in vigore il 29 maggio 2015).

I nuovi reati ambientali introdotti dopo il Titolo VI del libro secondo del Codice penale e nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 sono i seguenti:

1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01): prevista sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D.lgs 231/2001;
2. Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01): prevista sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D.Lgs. 231/2001;
3. Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01): prevista sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
4. Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01): prevista sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote;
5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01): prevista sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

1.3. Gli autori del reato

Ai fini dell'individuazione dei possibili autori dei reati da imputare alla persona giuridica, l'art. 5, utilizzando una formula elastica piuttosto che un'elencazione tassativa di figure qualificate, distingue tra:

1. *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi* (art. 5 comma 1 lett. a) (**c.d. soggetti in posizione apicale**);
2. *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati* (art. 5 comma 1 lett. b) (**c.d. soggetti in posizione subordinata**).

Le **figure apicali** sono state indicate privilegiando un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", dando rilievo allo svolgimento del ruolo più che all'aspetto formale della carica rivestita. Pertanto, affinché si configuri la responsabilità dell'ente non è necessario che la posizione apicale all'interno della struttura sia rivestita in via formale ma è sufficiente che il soggetto svolga effettivamente funzioni di gestione e controllo, esercitando in tal modo un vero e proprio dominio sull'ente.

Fra i soggetti apicali, tuttavia, si annoverano non solo coloro che formalmente sono investiti delle funzioni sopra indicate, ma anche coloro che, pur non formalmente strutturati all'interno dell'ente, *di fatto ne esercitano la gestione e il controllo*. In proposito, anche in giurisprudenza si sottolinea che l'equiparazione dell' "apice di fatto" all' "apice di diritto" operata dall'art. 5 comma 1 lett. a) presuppone comunque che l'autore del reato, ove sia privo di una formale carica di rappresentanza, amministrazione, o direzione, eserciti

contemporaneamente, di fatto, sia la gestione che il controllo dell'ente (in tal senso, *Gup Trib. Torino sentenza 11 ottobre 2005*).

La seconda tipologia di soggetti/persone fisiche che possono commettere reati imputabili alla società è costituita da coloro che sono sottoposti “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” in posizione apicale (c.d. **sottoposti** – art. 5 comma 1 lett. b). Un indirizzo minoritario ritiene che in questa categoria rientrino soltanto “i prestatori di lavoro subordinato”, come individuati dagli artt. 2094 e 2095 c.c. Invero è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del “sottoposto” all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti “esterni” allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Occorre precisare che la distinzione tra le due categorie di persone fisiche, possibili autori di reati imputabili alla società, rileva ai fini dell'applicazione di meccanismi d'imputazione soggettiva differenziati in ragione appunto della qualifica soggettiva.

Precisamente, nell'ipotesi in cui il reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia opera dei *soggetti che rivestono funzioni apicali* (art. 6 comma 1, d.lgs. 231) si assiste a un'inversione dell'onere probatorio, che viene posto a carico dell'ente: e cioè per sottrarsi al relativo giudizio di responsabilità, dovrà essere l'ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito illecitamente secondo la volontà dell'impresa.

In altri termini, la commissione del reato da parte di un *soggetto apicale* è condizione sufficiente a configurare la responsabilità dell'ente, a meno che l'ente, su cui grava un preciso onere probatorio, non dimostri che:

- l'illecito sia stato realizzato nonostante la previa *adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo* (art. 6 comma 1, lett. a);
- la violazione della legge penale sia stata frutto dell'*elusione fraudolenta del modello da parte dell'apice* (art. 6 comma 1, lett. c);
- fosse stato *istituito* al suo interno, prima della commissione del fatto di reato, un "*organismo di vigilanza*", *dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento* (art. 6 comma 1 lett. b);
- e che la commissione del reato *non sia derivata dal mancato o negligente assolvimento dei compiti di vigilanza da parte del suddetto organismo* (art. 6 comma 1 lett. d).

Se dunque la società fornisce la prova di avere ottemperato ai suddetti requisiti, non sarà ritenuta responsabile del reato accertato, del quale risponderà penalmente soltanto la singola persona fisica che lo ha commesso.

In ogni caso, con riferimento ai casi di reati posti in essere da soggetti apicali, il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che quand'anche l'impresa collettiva dimostri l'assenza di colpa organizzativa, «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».

Per i reati commessi dai "*soggetti sottoposti all'altrui direzione*", invece, l'art. 7 del decreto dispone che l'ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa (con conseguente esonero da responsabilità) "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*". Pertanto, la prova della "colpa di organizzazione", rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta a carico dell'accusa.

Quindi, a differenza del meccanismo di esonero previsto per i reati degli apicali, nel caso di reati commessi dai *sottoposti* l'adozione e l'attuazione del modello esenta l'ente da responsabilità, a meno che l'accusa riesca a provarne la non reale adozione o la non efficace attuazione.

In proposito è bene precisare che benché la differenziazione dei criteri d'imputazione soggettiva posta dagli artt. 6 e 7 del decreto, stando al tenore letterale delle disposizioni, potrebbe indurre a ritenere opportuna l'adozione di due diversi modelli di prevenzione dei reati, ossia uno per gli illeciti commessi dai soggetti apicali e uno per gli illeciti commessi dai soggetti subordinati, l'orientamento prevalente (che è stato peraltro accolto anche dalle associazioni di categoria) sostiene la tesi della unicità del modello di organizzazione gestione e controllo per entrambe le categorie di soggetti. A riguardo si mette in evidenza come l'identità di funzione dei modelli comporti l'esistenza di un unico istituto, caratterizzato da una disciplina unitaria ricavabile dal complesso delle norme in materia di modelli (e cioè gli artt. 6 commi 2 e 3, e 7 commi 3 e 4, d.lgs. 231/01), che si dovrebbe quindi applicare sia ai reati degli apicali sia ai reati dei sottoposti. Ciò presenterebbe il vantaggio di assicurare nella fase della c.d. "efficace attuazione", una maggiore trasparenza complessiva aziendale per la conoscenza di ogni procedura anche da parte di chi sia addetto ad una procedura diversa.

1.4. Le sanzioni

La sezione II del D.lgs. 231/2001 delinea un articolato e variegato quadro punitivo che, secondo le linee tracciate in via generale dall'art. 9, consente di individuare essenzialmente tre archetipi sanzionatori:

- **Sanzioni finanziarie**, miranti a colpire il patrimonio dell'ente, nel cui alveo possono sostanzialmente ascrivere tanto le sanzioni pecuniarie che la confisca;
- **Sanzioni interdittive**, aventi lo scopo di condizionare l'attività e la vita dell'ente;
- **Sanzione stigmatizzante**, tesa a minare la reputazione dell'impresa sul mercato, e consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna che, ex art. 18 D.lgs. 231/2001, può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva.

La **sanzione pecuniaria**, a norma degli artt. 10 e 11 del decreto, è commisurata secondo il meccanismo delle **quote**. In particolare, il numero delle quote viene determinato dal giudice in base a tre criteri:

- la gravità del reato presupposto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la reiterazione.

L'importo della singola quota è, invece, parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

A norma dell'art. 19 del decreto, inoltre, salvi i diritti dei terzi in buona fede, con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del *prezzo* o del *profitto* del reato. Peraltro, qualora non sia possibile aggredire il profitto o il prezzo, la si procederà a confiscare somme di denaro, beni o altra utilità di valore pari al prezzo o al profitto del reato (c.d. *confisca per equivalente*).

Le **sanzioni interdittive** possono essere **temporanee** o **definitive**. Le prime comprendono:

- *interdizione dall'esercizio della attività;*
- *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;*
- *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi; o revoca di quelli concessi;*
- *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, ex **art. 13 d.lgs.231/2001**, vanno applicate se l'ente ha tratto un **profitto di rilevante entità** qualora il reato sia commesso da soggetti apicali o, se commesso da soggetti sottoposti, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Vanno altresì irrogate in caso di **reiterazione degli illeciti**.

La scelta del tipo di sanzione da applicare, ai sensi dell'**art. 14 d.lgs.231/2001**, è operata dal giudice sulla base degli *stessi criteri* indicati ai fini della determinazione del numero delle quote in relazione alla pena pecuniaria

Le **sanzioni interdittive definitive** sono previste dall'**art. 16 d.lgs.231/2001** e consistono nella *interdizione definitiva dall'esercizio della attività*, nel *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* e nel *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

La prima è applicata quando l'ente che ha tratto un profitto di rilevante entità è stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea ovvero quando l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

Il *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* o il *divieto di pubblicizzare beni o servizi* sono irrogabili quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

1.5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esimente da responsabilità dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, un sistema di esimenti volte a consentire all'ente collettivo l'esonero dalla responsabilità per colpa organizzativa. Tale sistema opera con criteri differenti a seconda che l'autore del reato sia un "soggetto apicale" o un "soggetto sottoposto" (secondo la definizione di cui al precedente punto 1.3.).

L'ente collettivo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, non risponde del fatto commesso da un "soggetto apicale" se prova che:

- a) ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (c.d. "soggetti sottoposti"), l'ente collettivo, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 231/2001, è responsabile "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza". "In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello**

di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell’ art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre come previsto all’art. 6 comma 2 bis, introdotto con Legge n. 179 del 30/11/2017, il Modello deve prevedere:

- a) **uno o più canali che consentano** ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), **di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) **almeno un canale alternativo di segnalazione** idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La Legge n. 179 del 30/11/2017 ha inoltre previsto all'art. 6 comma 2-ter e 2-quater, rispettivamente:

1. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

SEZIONE 2. IMA E GRUPPO BERTOLINO: ATTIVITA' SVOLTE E CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

2.1. Lo sviluppo della Quarta Versione del Modello di Organizzazione


La Società si è dotata in data 1 marzo 2010 di una prima versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 ed ha proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello è stato successivamente aggiornato come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2014 e nel corso del mese di settembre 2015 per tenere conto dell'entrata in vigore del reato di autoriciclaggio, introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014.

La presente revisione nasce dall'esigenza di recepire l'entrata in vigore delle due Leggi n. 68 e n. 69 del 2015, che hanno introdotto nuove fattispecie di reato rispettivamente all'art. 25-undecies del D. Lgs 231/2001 (reati ambientali) ed all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (reato di false comunicazioni sociali).

Anche con riferimento a tali nuove ipotesi, il Modello di organizzazione è stato aggiornato secondo lo schema metodologico di seguito descritto.

- (1) Analisi del Modello di organizzazione esistente sotto il profilo dell'aggiornamento normativo e dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni previsti
- (2) Interviste ai referenti aziendali ed a componenti di organi di controllo
- (3) Mappatura dei rischi e gap analysis in una logica di Gruppo e con analisi lato-reato e lato-attività sensibile avendo riguardo ad una

progressiva raffinazione dei rischi gravanti sul Gruppo e sulle singole società:



La duplice mappatura si rende necessaria in relazione alla tendenziale plurioffensività delle attività aziendali, per cui nel contesto di una specifica attività o processo aziendale possono essere potenzialmente commessi più reati presupposto, rendendo inefficiente il collegamento tra regole e singoli reati.

- (4) Sviluppo dei Modelli di organizzazione delle singole Società del Gruppo sulla base dell'articolazione organizzativa esistente e gli specifici rischi gravanti su ogni Società. In particolare sotto questo profilo si è proceduto per ogni Società e per ogni singola attività a rischio all'identificazione di dettaglio dei presidi di controllo tenuto conto dell'articolazione organizzativa esistente e delle modalità di formazione e attuazione delle decisioni.

Nella scelta dei presidi di controllo, in un “mix” tra segregazione di funzioni e flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, si è optato:

- Per i flussi qualificati dove le attività sono poste in essere tramite un'organizzazione di tipo esclusivamente o prevalentemente verticistico
- Per la segregazione di funzioni dove l'articolazione organizzativa dispiegata sia più ampia, in particolare con riferimento alla gestione della sicurezza sul lavoro.

2.2. IMA e “Gruppo Bertolino”: la storia ed il Gruppo ad oggi

Il GRUPPO BERTOLINO è stato fondato ed è diretto dalla Famiglia Bertolino che, con tenacia e dedizione, ha creduto nell’ enorme potenzialità della propria terra, la Sicilia, ma ha saputo anche cogliere le diverse opportunità di investire in Italia, in Europa ed oltre oceano, in una logica sinergica e di “filiera” tra le attività svolte, raggiunta anche tramite l’ampliamento e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e degli strumenti commerciali.

Fondata nel 1982 ha iniziato la sua attività di movimentazione e stoccaggio di alcool nel suo deposito costiero sito in Trapani di fronte al porto, al quale mediante 2 pipelines il suo terminal di stoccaggio è collegato per le operazioni di carico e scarico delle navi.

Nel 1990 la società ha deciso di investire nella costruzione del più grande impianto, primo in Italia, a setacci molecolari, per la produzione di alcool assoluto “disidratato” a 99,9% vol. comunemente chiamato Bioetanolo.

La capacità dell’ impianto era di 300 metri cubi /giorno pari a 3.000 ettolitri /giorno.

Da allora, la IMA ha aumentato la sua capacità di stoccaggio raddoppiandola ed oggi conta di un parco serbatoi capaci di stoccare fino a 36.000 metri cubi tutti in acciaio inox, unitamente ad un incremento della capacità produttiva avendone raddoppiato gli impianti per un totale di 600 metri cubi/giorno di produzione di bioetanolo.

2.3. Le attività svolte ed il contesto socio-economico di riferimento: logiche di gruppo e di filiera

[OMISSIS]

2.4. Governance e funzionigramma della IMA

Quanto al sistema di governance, la IMA si è dotata di un Consiglio di Amministrazione, con la previsione di un Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona della Sig.ra Antonina Bertolino, nonché di un Consigliere Delegato nella persona della Dr.ssa Maria Giovanna Gulino.

Al Presidente ed al Consigliere Delegato sono delegati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'eccezione di:

- Poteri tassativamente riservati al Consiglio di Amministrazione (in particolare con riferimento alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali e di partecipazioni oltre una determinata soglia economica, nonché di acquisto, alienazione e affitto di rami d'azienda)
- Poteri relativi agli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza, delegati al Presidente.

E' da notare come il Presidente rivesta anche il ruolo di Amministratore Unico della controllante FINCHIVA, con un conseguente rafforzamento della funzione di direzione e controllo e dell'influenza sulla gestione operativa.

La Società si è dotata di un Collegio Sindacale, al quale è stata riservata anche l'attività di revisione legale.

Quanto all'organigramma, è da notare come presso la sede della DISTILLERIA BERTOLINO in Partinico siano centralizzati gli uffici con competenze amministrative e gestionali relativi alle società del Gruppo FINCHIVA, ivi compresa IMA.

Quanto alle funzioni aziendali:

- E' stata attivata una funzione di Internal Audit di Gruppo, la cui attività è svolta dalla FINCHIVA con proprio personale
- La Direzione Generale è attribuita alla Sig.ra A. Bertolino in qualità di componente dell'organo dirigente.
- La Direzione Amministrativa è attribuita alla Dr.ssa M.G. Gulino in qualità di componente dell'organo dirigente
- La Direzione di Stabilimento è affidata al Sig. R. Scavone
- La Direzione Commerciale è in capo alla Dr.ssa M.G. Gulino seguito delega quale componente dell'organo dirigente
- Quanto all'area Contabilità e Bilancio la responsabilità di funzione è affidata al Sig. N. Buscemi, dipendente della DISTILLERIA BERTOLINO, in virtù del contratto di servizi in essere.
- Quanto alla gestione degli acquisti, data la esiguità del numero di operazioni, la responsabilità di funzione è affidata alla Dr.ssa M.G. Gulino seguito delega quale componente dell'organo dirigente.

Le funzioni aziendali riferiscono alla Direzione Amministrativa per le funzioni amministrative, alla Direzione Generale per le funzioni tecniche e la direzione

di stabilimento, fatte salve le funzioni gestite direttamente da componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'articolazione organizzativa è dunque di tipo fortemente verticistico, con un uso ridotto dei processi di delega.

Eccezione a tale impostazione è costituita dalla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale è stata prevista, anche a seguito dell'adozione del Sistema di Gestione Sicurezza previsto dal D.lgs. 334/1999, un articolato organigramma della sicurezza: tali aspetti sono descritti in dettaglio nella Sezione 4. del presente Modello di organizzazione, nella parte dedicata alla prevenzione degli illeciti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO

Nella Sezione 1, al Punto 1., vengono descritti in ordine cronologico di introduzione i reati-presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 (c.d. “catalogo dei reati-presupposto”).

Date le argomentazioni esposte nella Sezione 2 in relazione all’attività svolta dalla Società, alla storia della stessa ed al contesto socio-economico di riferimento, si ritiene possano assumere rilevanza i reati-presupposto esaminati nei Punti seguenti (c.d. “reati rilevanti”).

I reati “rilevanti” vengono analizzati nell’ordine in cui compaiono nell’articolato del D.lgs. 231/2001. Per ogni fattispecie vengono definiti in sintesi l’attinenza con l’attività svolta il livello di rischio ed esempi di possibili modalità commissive. Il raccordo tra i rischi-reato e le specifiche attività sensibili aziendali è rinvenibile nella Sezione 4 “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato”.

Nello specifico per tale mappatura sono stati utilizzati:

- Informazioni riportate nella Sezione 2
- Informazioni sugli eventi avversi che hanno riguardato nello specifico le Società
- Informazioni e serie storiche disponibili relativamente a Società che svolgono attività simili o ricadenti in settori nei quali sono presenti rischi simili

- Informazioni e serie storiche disponibili relativamente ai contesti socio economici di riferimento intesi con riferimento sia alla collocazione degli impianti sia ai mercati di approvvigionamento e di vendita

E' necessario in ogni caso sottolineare come gli elementi sopra esposti saranno analizzati:

1. alla luce della fondamentale funzione di filtro operata dai criteri dell'interesse e del vantaggio
2. alla luce del possibile ampliamento dello spettro delle condotte sanzionabili derivante dalla presenza di un gruppo societario, con ulteriori risvolti dati dalla dimensione transnazionale, per cui stante la non punibilità di una società straniera non avente stabile sede in Italia potrebbe in ogni caso configurarsi la punibilità delle Società del Gruppo qui considerate per condotte aventi elementi di internazionalità, vista anche la presenza tra i reati-presupposto dei reati associativi che sovente si caratterizzano per dinamiche che coinvolgono più soggetti giuridici.

3.1.Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, artt. 319bis e 319ter Codice Penale)

Si tratta di condotte relative alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Il contesto socio-economico di riferimento vede una forte rilevanza di tali reati con riferimento alla percezione di finanziamenti pubblici.

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società, anche con la complicità di funzionari pubblici infedeli, supporta altre Società in filiera nel documentare falsamente l'utilizzo dell'alcool prodotto per finalità industriali ai fini dell'ottenimento di erogazioni pubbliche

- Una Società documenta falsamente la presenza dei requisiti per l'ottenimento di contributi pubblici (es. Legge 488, credito d'imposta, cassa integrazione) o rendiconta all'interno di progetti finanziati da enti pubblici spese non sostenute o sostenute solo parzialmente

Rischio-reato relativo alla Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA			
		BASSA	MEDIA	ALTA	
PROBABILITA' PER CONTESTO	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO	
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO	
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	

3.2. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici

(Artt. 24 e 24bis D.lgs. 231/2001, Artt. 640ter, 615ter e 491bis Codice Penale)

Le fattispecie in esame sono caratterizzate:

- a) Nel caso dell'Art. 640ter, **Frode informatica**, dall'intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: l'azione può essere svolta direttamente da persone riferibili alla Società o in concorso con operatori "compiacenti" presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel processo di esazione dei tributi).
- b) Nel caso dell'Art. 615ter, **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, dall'intenzione di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- c) Nel caso dell'Art. 491bis, **Falsità in documenti informatici**, dall'alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (che pertanto siano in possesso dei requisiti per l'equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le condotte descritte hanno per loro natura valenza trasversale rispetto al settore di svolgimento dell'attività
- Le attività svolte dalle Società prevedono un rilevante ricorso a tecnologie informatiche nonché l'accesso e utilizzo di sistemi informativi riferibili alle PPAA interlocutrici
- Nel contesto socio economico di riferimento (e quindi non con riguardo specifico alle Società) esistono rilevanti casi di contestazione dei reati descritti in una logica di tipo concorsuale (condotte realizzate avvalendosi di personale infedele delle PPAA interlocutrici).

IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società accede ai sistemi informatici di PPAA o di terzi per modificare le informazioni in essi contenute
- Una Società si avvale di funzionari compiacenti di PPAA interlocutrici (es. Agenzia Entrate, Dogane) per modificare le informazioni contenute nei sistemi informatici dei quali tali funzionari sono operatori
- Una Società produce copie informatiche aventi valore di prova di documenti cartacei modificandone il contenuto

Rischio-reato relativo alla frode informatica ed ai delitti informatici

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE
DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA

PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.3.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego ed autoriciclaggio - Reati c.d. “transnazionali”

(art. 24ter D.Lgs. 231/2001, artt. 416 e 416bis Codice Penale, Art. 25 octies D.lgs. 231/2001, Artt. 648, 648bis e 648ter, 648ter.1 Codice Penale, Legge 146/2006)

L’art. 24ter D.lgs. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti fattispecie che possono assumere particolare rilievo alla luce della loro forte vis espansiva.

Nel caso di **associazione a delinquere** c.d. “semplice (art. 416 C.P.) sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il reato è contraddistinto da un vincolo associativo stabile, un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi, una struttura organizzativa idonea alla realizzazione del programma medesimo.

Da notare inoltre come il c.d. “concorso esterno” sia configurabile anche nel reato di associazione per delinquere “semplice” potendo quindi far rientrare anche le condotte di tipo “meramente” agevolativo dell’associazione a delinquere stessa.

Quanto all’**associazione di tipo mafioso** prevista dall’art. 416 bis c.p. se, da un lato, presenta requisiti strutturali simili al reato associativo “semplice”, dall’altro si differenzia per tali elementi ulteriori:

1. i mezzi utilizzati - il **metodo mafioso**, come “forza di intimidazione del vincolo associativo”

2. fini perseguiti - il **programma associativo**, e cioè “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”, nonché “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero “impedire il libero esercizio del voto” o “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.

Si ritiene inoltre necessario trattare in questa sede la responsabilità degli enti collettivi dipendente dai c.d. “reati transnazionali”, responsabilità introdotta dalla Legge 146/2006.

Tale norma, caso unico di previsione di responsabilità degli enti derivante da norme esterne al D.lgs. 231/2001, ingiunge di ricomprendere nello spettro di attenzione del Modello di organizzazione quelle condotte di carattere associativo che comportino un interesse o vantaggio del Gruppo, anche dove tali condotte siano state poste in essere in due o più Stati diversi da quello italiano.

Le condotte sopra descritte possono spesso riscontrarsi in connessione con quelle di cui all’art. 25 octies, che fanno riferimento a:

- Ricettazione, quale acquisto, ricezione o occultamento
- Riciclaggio, quale operazione volta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Tale ipotesi assume particolare rilevanza con riferimento all’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio, per cui la commissione del reato potrebbe anche essere imputabile al soggetto apicale o sottoposto che investa nella Società il frutto di reati

in cui esso stesso sia stato parte; tale configurazione porta ad attribuire rilevanza indiretta ai reati fiscali che siano contraddistinti da una connaturata volontà di ostacolare la ricostruzione dell'origine delle risorse investite (es. frode fiscale, dichiarazione infedele).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- L'associazione a delinquere semplice costituisce, come detto, veicolo di attrazione all'interno dei reati-presupposto di condotte quali le frodi doganali e fiscali, fattispecie potenzialmente rilevanti in quanto le attività svolte dalle Società del Gruppo generano rilevanti flussi finanziari ed impositivi con particolare riferimento al sistema delle accise
- Esistono rilevanti casi di contestazione delle ipotesi sopra citate con specifico riferimento al settore della distillazione, nei quali viene dato assoluto rilievo alla componente associativa
- Il contesto socio economico di riferimento presenta ampia casistica di tentativi di infiltrazione e strumentalizzazione dell'attività d'impresa da parte di organizzazioni criminali
- Ipotesi di illecito fiscale o tributario possono costituire la base in re ipsa del reato di autoriciclaggio.

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società si avvale di altre Società con sede in Stati diversi al fine di costruire una c.d. “frode carosello” per eludere gli obblighi fiscali
- Una Società si avvale di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre Società
- Una Società utilizza flussi finanziari provenienti da soggetti riferibili ad organizzazioni criminali per acquisire il possesso di attività economiche
- Una Società commette reati fiscali al fine di “liberare” risorse da reinvestire nella Società stessa o in altre Società.

Rischio-reato relativo all’associazione a delinquere “semplice” o di tipo mafioso

		PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA			
		BASSA	MEDIA	ALTA	
PROBABILITA' PER CONTESTO	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO	
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO	
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	

3.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

(Art. 25 D.Lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis Codice Penale)

Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle recenti riforme legislative. In particolare, con **la legge 6 novembre 2012, n. 190** è stata varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Le fattispecie, a seguito dell'indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 **Concussione**), induce (Art. 319quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità**) o che riceve (Art. 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione**, Art. 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**, Art. 319ter **Corruzione in atti giudiziari**), nonché la punibilità del **Corruttore** (Art. 321) e dell'**Indotto** (Art. 319quater comma 2).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le attività produttive svolte prevedono un complesso sistema di autorizzazioni e controlli

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es. provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni) o dovuti (es. emettere un provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico)
- Quale condotta propedeutica, la creazione di fondi neri tramite operazioni parzialmente o totalmente inesistenti o la destinazione indiretta del denaro o altra utilità tramite assegnazione di forniture, donazioni, sponsorizzazioni, assunzioni di personale

Rischio-reato relativo a concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.5.Reati societari

(Art. 25ter D.Lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile).

I reati societari devono essere considerati ai fini dell'analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l'imputazione della responsabilità alla Società e per l'identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell'interesse (con esclusione dunque del vantaggio), (II) la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori (categoria nella quale fare rientrare tutti gli appartenenti all'organo dirigente della Società e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori; infine (III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza degli specifici soggetti apicali sopra richiamati.

Risulta utile, in tal senso, riepilogare gli illeciti descrivendoli sinteticamente ed evidenziando i possibili soggetti attivi e passivi:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SINTETICA	SOGGETTI ATTIVI					SOGGETTI PASSIVI
		AMMINISTR	DIR GEN	DIRIGENTI PREPOSTI	SINDACI	LIQUIDATORI	
2621	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	X	X	X	X	X	SOCI – PUBBLICO
2621-bis	FATTI DI LIEVE ENTITA'	X	X	X	X	X	SOCI – PUBBLICO
2621-ter	NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUTA'	X	X	X	X	X	SOCIETA' – SOCI – CREDITORI
2622	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI SOCIETA' QUOTATE	X	X	X	X	X	SOCI – PUBBLICO
2625	IMPEDITO CONTROLLO IN DANNO DEI SOCI	X					SOCI
2626	INDEBITA RESITUZIONE CONFERIMENTI	X					NON DETERMINATI
2627	ILLEGALE RIPARTIZIONE UTILI E RISERVE	X					NON DETERMINATI
2628	ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE	X					NON DETERMINATI

	SOCIALI						
2629	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	X					CREDITORI
2629-BIS	OMESSA COMUNICAZIONE CONFLITTO INTERESSI	X					MERCATO
2632	FORMAZIONE FITTIZIA CAPITALE	X					NON DETERMINATI
2633	INDEBITA RIPARTIZIONE BENI SOCIALI					X	CREDITORI
2635	CORRUZIONE TRA PRIVATI	CHIUNQUE					SOCIETA' DANNEGGIATA
2636	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	CHIUNQUE					NON DETERMINATI
2637	AGGIOTAGGIO	CHIUNQUE					MERCATO
2638	OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA DI AUTORITA' PUBBLICHE	X	X	X	X	X	AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

Per alcuni dei reati societari la configurabilità dell'interesse della Società appare teorica in quanto le condotte sembrano orientate più a procurare vantaggi ai soci che alla società (la quale ne risulta per lo più danneggiata nell'integrità del capitale e del patrimonio); il riferimento è in particolare ai reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) sembra inoltre ad oggi difficilmente configurabile in quanto collegato a particolari condizioni soggettive (es. società quotate).

Il reato di Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.) sembra poco rilevante data la corrispondenza tra Soci ed Amministratori

Viste le esclusioni di cui sopra, le ipotesi di seguito elencate possono essere ad oggi considerate rilevanti per la IMA:

(a) Artt.2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 **False comunicazioni sociali**

Le ipotesi di reato in oggetto si realizzano tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o de gruppo al quale la stessa appartiene, ovvero l'omissione, con la stessa consapevolezza, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Agli art. 2621-bis e 2621-ter si trattano rispettivamente i Fatti di lieve entità ed i casi di non punibilità per particolare tenuità.

Nel caso dell'art. 2622, si ha come elemento distintivo il fatto che i comportamenti descritti siano messi in atto all'interno di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE.

(b) art.2625 **Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La fattispecie può essere collegata a quella di false comunicazioni sociali sopra esaminata.

(c) Art.2628 **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

In reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, nonché di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

(d) Art.2629 **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; in ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

(e) Art. 2632 **Formazione fittizia del capitale sociale**

La commissione del reato potrebbe essere funzionale alla dimostrazione dei requisiti di tipo economico-finanziario utili, ad esempio, all'ottenimento di finanziamenti sia privati che pubblici (per i quali è talvolta necessario il possesso di capitale sociale proporzionato all'ammontare del contributo pubblico).

(f) Art. 2635 **Corruzione tra privati**

Il reato è contestabile qualora si offra agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui essi sono riferibili.

(g) Art. 2638 **Ostacolo alle funzioni di vigilanza**

La IMA è soggetta a vigilanza dell'AGCM.

Le sanzioni per tali reati sono esclusivamente di tipo pecuniario.

Rischio-reato relativo ai reati societari

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.6.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies, Artt. 589, 590 Codice Penale)

Le condotte fanno riferimento a morte o lesioni gravi o gravissime dove vi sia contestuale violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si deve notare che in relazione all'omicidio colposo esistono due fattispecie, con il riconoscimento di una ulteriore gravità qualora l'omicidio sia contestuale all'assenza di una valutazione dei rischi connessa alla sicurezza sul lavoro.

Le attività svolte dalla IMA presentano rilevanti profili di rischio in relazione agli infortuni del lavoratore, che pertanto giustificano l'attivazione dei presidi dettagliati nell'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Peraltro, il già citato D.lgs. 334/1999 già prevede adempimenti in qualche modo anticipatori della logica dell'art. 30 sopra richiamato.

Da notare, in ogni caso, come la valutazione dell'interesse o vantaggio debba intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi, che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi;

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Rischio-reato relativo ai reati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.7.Reati ambientali

(Art. 25undecies D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 152/2006)

I reati ambientali, nonostante la loro numerosità e differente rilevanza per la IMA, vengono qui trattati come categoria unitaria alla luce di alcune caratteristiche comuni aventi conseguenze rilevanti anche in termini di mappatura e conseguente graduazione del rischio.

In particolare:

- a) Si tratta di reati “di pericolo astratto” per i quali non è necessario il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto per l’ambiente;
- b) Tra i reati-presupposto introdotti figurano reati di natura contravvenzionale per i quali è dunque sufficiente l’elemento della colpa. Inoltre con gli ultimi aggiornamenti normativi tali reati vengono inquadriati come delitti.

Sotto questo profilo è necessario in ogni caso operare una distinzione rispetto alle ipotesi di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto per queste ultime si è in presenza di reati di evento mentre i reati ambientali sono qualificabili come reati di mera condotta. Resta tuttavia analoga la valutazione dell'interesse o vantaggio da intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi di carattere ambientale, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi (che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi quali ad esempio la manutenzione di presidi o infrastrutture o la compilazione di formulari);

- c) La rilevanza della materia, soprattutto a seguito della Legge 68 del 22 maggio 2015 che ha colmato una lacuna emersa dopo il precedente intervento legislativo ed ha, all'art 8 comma 1, modificando l'art.25-undecies, ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ed aggravato il quadro sanzionatorio di quelli già presenti dal 2011; i reati ambientali acquistano la connotazione di delitti.
- d) La rilevanza, anche grazie alla finestra d'entrata costituita dall'associazione a delinquere "semplice", di reati ambientali non previsti quali reati-presupposto e tuttavia strettamente connessi per caratteristiche a questi ultimi (ad esempio il danneggiamento idrico). La stessa finestra d'entrata aveva reso rilevanti nella precedente versione del Modello di organizzazione, alcuni reati di cui al Titolo VI-bis "Dei

delitti contro l'ambiente", successivamente inseriti tra i reati presupposto con L.68/2015.

Vista la numerosità ed eterogeneità delle fattispecie introdotte, di seguito si riporta uno schema riepilogativo che descrive le fattispecie rilevanti per IMA.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

REATI-PRESUPPOSTO AMBIENTALI RILEVANTI
Scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
NB tali condotte sono relative anche all'avvalersi di tali soggetti permanendo un onere di sorveglianza ed una corresponsabilità fino ad avvenuto smaltimento o recupero
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
NB tale condotta è relativa anche alla creazione di una discarica "di fatto" (es. stoccaggio provvisorio che superi i termini e volumi consentiti)

<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB obbligo di comunicazione degli eventi e bonifica come causa di estinzione del reato</p>
<p>Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB condotta “onnicomprensiva” relativa all’utilizzo del complesso di uomini e mezzi per attività diverse rispetto a quelle dichiarate</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>NB condotta “onnicomprensiva” relativa all’utilizzo del complesso di uomini e mezzi per attività diverse rispetto a quelle dichiarate</p>
<p>Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>
<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p., Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”)</p>
<p>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p., Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”)</p>
<p>Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p., Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”)</p>
<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p., Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”)</p>

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le attività produttive svolte dalle Società comportano rilevanti rischi potenziali per l'ambiente

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società produce ed immette reflui o fumi qualitativamente diversi da quelli per i quali sussiste autorizzazione
- A causa di incidenti o inadeguatezza degli impianti si ha sversamento nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti o prodotti delle Società
- Al fine di evitare l'applicazione di sanzioni o di ridurre i costi vengono emessi, anche grazie alla complicità di soggetti esterni, falsi certificati di analisi dei rifiuti prodotti

Rischio-reato relativo ai reati ambientali

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA': ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI AI RISCHI- REATO

PREMESSA

Di seguito si riporta l'analisi delle specifiche attività sensibili identificate nonché delle fonti di rischio e delle azioni/protocolli adottati per la riduzione dei rischi.

Si sottolinea che tutte le azioni nel seguito identificate dovranno essere supportate da adeguati sistemi di gestione delle informazioni in grado di formare la prova giuridica dell'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare saranno assolti i seguenti requisiti:

- a. Attivazione di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni sia per il gestionale in uso che per gli accessi a cartelle e files.
- b. Attribuzione data certa e tracciabilità dei soggetti coinvolti per le "schede di evidenza" e per i "flussi qualificati verso l'ODV", da raggiungere anche tramite l'invio degli stessi "PEC su PEC", anche con la creazione di più indirizzi PEC differenziati per ruolo e/o funzione, il cui elenco aggiornato sarà reso disponibile all'ODV ad ogni variazione..
- c. Si prevedranno inoltre verifiche in continuo sulla corrispondenza tra gli account attivi e le persone fisiche per le quali è necessaria l'abilitazione, ivi compresa la verifica dei relativi profili di autorizzazione.

L'Amministratore di Sistema relazionerà annualmente l'ODV sullo stato di attivazione delle misure sopra elencate.

A.01.GESTIONE COMMERCIALE

1.Sensibilità dell'attività ed identificazione di dettaglio delle attività

Per “Gestione Commerciale” si intende il complesso di attività relative a:

- Gestione delle strategie commerciali
- Gestione dei singoli rapporti commerciali
- Gestione della fatturazione attiva
- Gestione delle attività di sviluppo commerciale

Pertanto, le attività relative alla Gestione commerciale costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. Sulla base delle strategie commerciali/produttive prescelte possono trovare applicazione norme di legge che prevedono allocazione di erogazioni e risorse pubbliche o l'attivazione di specifiche autorizzazioni
- b. La corretta esposizione dei dati in fattura e l'esistenza dei presupposti per l'emissione rilevano sia con riferimento agli specifici aspetti di carattere fiscale e doganale sia rispetto al generale obbligo di corretta gestione delle risorse finanziarie come da art. 6 del D.lgs. 231/2001

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in quanto committenti, titolari al rilascio di autorizzazioni, titolari di poteri di erogazione o allocazione di risorse pubbliche: identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (compatibilmente con l'articolazione organizzativa) segregazione di funzioni nella predisposizione e comunicazioni di documenti e informazioni, astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da parte delle pubbliche amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica all'Organo Dirigente e all'Organismo di Vigilanza
- II. Quale riflesso in negativo del Protocollo I, adozione di procedure volte ad evitare che soggetti non in possesso dei necessari poteri possano manifestare all'esterno la volontà della Società
- III. Gestione delle strategie produttivo/commerciali: tracciabilità dei sistemi di formazione delle decisioni prevedendo schede di evidenza da inviare all'Organismo di Vigilanza, contenenti le motivazioni e le informazioni a supporto delle decisioni adottate sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo commerciale

IV. In raccordo con i protocolli di cui all'Attività Sensibile A.02, previsione di strumenti di tracciabilità atti a dimostrare la coerenza qualitativa, quantitativa e normativa tra prodotto oggetto dell'accordo con il cliente e prodotto effettivamente venduto

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

[OMISSIS]

A.02.GESTIONE PRODUZIONE

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Per "Gestione Produzione" si intende il complesso di attività relative a:

- Controllo ed accettazione di prodotti e servizi in input
- Processo produttivo
- Tracciabilità e controlli di qualità dei prodotti
- Tracciabilità della movimentazione dei prodotti

Pertanto, le attività relative alla Gestione Produzione costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. L'attività di controllo e accettazione di prodotti in input nonché di verifica della qualità degli stessi è soggetta a norme di legge
- b. Il processo produttivo comporta l'implementazione di sistemi in grado di tracciare le caratteristiche del prodotto nonché l'assenza di violazioni alla normativa doganale
- c. Il controllo e la tracciabilità della movimentazione e del trasporto dei prodotti soggetti al regime delle accise costituiscono momento fondamentale ai fini della prevenzione degli illeciti

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in quanto competenti ai controlli sul rispetto dei regimi fiscali e doganali applicabili: identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (dove opportuno) segregazione di funzioni nella predisposizione e comunicazioni di documenti e informazioni, astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da

parte delle pubbliche amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica all’Organo Dirigente e all’Organismo di Vigilanza

- II. Quale riflesso in negativo del Protocollo I, adozione di procedure volte ad evitare che soggetti non in possesso dei necessari poteri possano manifestare all’esterno la volontà delle Società
- III. Adozione di procedure atte a dimostrare l’esistenza di presidi per la prevenzione, all’interno degli impianti di produzione, di condotte fraudolente rispetto alle norme fiscali e doganali vigenti
- IV. Adozione di procedure atte a tracciare la produzione e a dimostrare la conformità dei prodotti sia rispetto alle norme di legge eventualmente applicabili sia rispetto alle condizioni commerciali concordate
- V. Adozione di procedure atte a dimostrare l’esistenza di presidi per la prevenzione, nel corso delle attività di movimentazione dei prodotti soggetti a regime delle accise, di condotte fraudolente rispetto alle norme fiscali e doganali vigenti

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

[OMISSIS]

A.03.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Per Gestione degli approvvigionamenti si intende:

- 1) La gestione degli approvvigionamenti infragruppo
- 2) La qualificazione dei fornitori e la gestione degli approvvigionamenti sensibili in quanto direttamente connessi alle attività produttive
- 3) La gestione dei servizi immateriali e di intermediazione

Per Gestione del personale si intende:

- 1) attività di selezione, assunzione e gestione dei rapporti con il personale, ivi compresi l'identificazione delle mansioni e dei correlati poteri e responsabilità
- 2) gestione delle attività informative e formative volte a garantire la conoscenza e l'effettiva applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

Le attività relative alla gestione degli approvvigionamenti, pertanto, costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La filiera delle forniture costituisce uno dei “punti di accesso” di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa in quanto l'imposizione dei

fornitori è in grado di condizionare progressivamente le scelte imprenditoriali

- b. La filiera delle forniture si pone come “antecedente logico” alla commercializzazione dei prodotti con le relative conseguenze in relazione ai reati relativi alla correttezza delle pratiche commerciali (si vedano in proposito anche le attività sensibili A.01 ed A.02)
- c. Le forniture costituiscono il “luogo” principale di pratiche volte alla creazione di provviste non tracciabili (c.d. “fondi neri”) utilizzabili per pratiche commerciali scorrette, corruzione di pubblici ufficiali o destinabili a organizzazioni criminali
- d. I fornitori possono rivestire ruoli di interfaccia con le pubbliche amministrazioni con i relativi rischi-reato

Le attività di gestione del personale, a loro volta, costituiscono attività sensibili in quanto:

- e. Il personale può essere veicolo e insieme schermo dell’infiltrazione di organizzazioni criminali, in quanto lo stesso può essere imposto in luogo di altre forme di pagamento, o può nei fatti vedersi attribuiti poteri gestori tali da assumere il controllo di articolazioni della Società
- f. La gestione del personale può essere luogo per la commissione di reati-presupposto, ad esempio con riferimento alla percezione di erogazioni pubbliche o decontribuzioni
- g. La informazione e formazione del personale costituisce momento fondamentale per garantire l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Qualificazione e controllo dei fornitori sensibili in filiera non infragruppo con particolare riferimento ai prodotti destinati a lavorazione, logistica e trasporti
- II. Gestione delle attività di controllo alla ricezione del prodotto o del servizio approvvigionato: evidenza delle attività svolte e dei controlli effettuati, relativi alla corrispondenza tra ordinato e approvvigionato, alla conformità dell'approvvigionamento sotto il profilo normativo, qualitativo e quantitativo, ai soggetti esterni che si pongono come interfaccia in tale fase (es. trasportatori), con evidenza di eventuali anomalie
- III. Gestione conforme delle forniture immateriali atte a documentarne l'effettiva coerenza con i costi sostenuti
- IV. Gestione del personale - selezione, assunzione ed attribuzione di mansioni: evidenza dei criteri di selezione utilizzati e dell'esplicitazione

in positivo ed in negativo delle mansioni assegnate, ivi comprese le eventuali successive modifiche.

- V. Gestione amministrativa del personale: evidenza dell'utilizzo di strumenti agevolativi e validazione del corretto utilizzo di tali strumenti
- VI. Gestione del personale per la corretta applicazione del Modello di organizzazione: previsione di piani formativi e di strumenti per la verifica on the job della conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dell'efficace attuazione dello stesso.

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

[OMISSIS]

A.04.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Per "Gestione amministrativa, contabile e degli adempimenti societari" si intende:

- Gestione degli incassi e dei pagamenti
- Gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario

- Gestione della contabilizzazione, in quanto attività in grado di dare evidenza delle operazioni relative al ciclo attivo e passivo
- Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, ivi compresi il calcolo ed il versamento delle imposte, in quanto attività in grado di dare evidenza esterna dell'andamento della Società e delle informazioni e degli eventi rilevanti alla stessa riferibili

Le attività sopra indicate, pertanto, costituiscono attività sensibili in quanto:

- a. La gestione degli incassi e dei pagamenti, oltre alla rilevanza con riferimento a specifici reati-presupposto quali ad esempio i reati associativi, assume valore trasversale con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie quale requisito fondamentale per l'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
- b. Uguale rilevanza, sul piano “strategico”, riveste la gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario; inoltre la gestione economico-finanziaria della Società e l'acquisizione di fonti di sostegno allo sviluppo della stessa costituiscono potenziale punto di accesso di organizzazioni criminali (si veda anche quanto previsto in relazione all'attività A.01)
- c. La gestione della contabilizzazione costituisce “chiusura” del ciclo attivo e passivo e momento di evidenza delle informazioni relative agli stessi anche in riferimento ai rapporti con partner e fornitori
- d. La gestione del bilancio e degli adempimenti societari, ivi compresi gli adempimenti fiscali, costituiscono momento di evidenza esterna nei confronti del mercato, dei clienti, dei fornitori, dei partner e degli enti di controllo

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione degli incassi e dei pagamenti: evidenza della tracciabilità di tali operazioni e dei soggetti addetti alle stesse i quali dovranno essere in possesso di specifica delega. Flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza sulla base dell'identificazione dei soggetti e di soglie qualitative e quantitative per singola operazione
- II. Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e bancario: previsione di specifiche procure e deleghe per i rapporti con tali soggetti finalizzati all'apertura e chiusura di conti nonché alla revisione delle condizioni applicate e all'attivazione di nuovi strumenti di finanziamento o similari, questi ultimi con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- III. Finanziamenti da soggetti diversi: previsione di specifici flussi qualificati preventivi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- IV. Flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per qualsiasi variazione della compagine societaria nonché per qualsiasi operazione

di acquisizione o affitto di azienda, per la vendita o acquisto di immobili o per qualsiasi operazione straordinaria

- V. Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, Gestione della contabilizzazione, gestione degli adempimenti fiscali: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni nonché di regole condivise per la contabilizzazione e l'utilizzo del piano dei conti. Previsione di schede di evidenza volte a dimostrare la corretta applicazione delle norme di legge in ambito fiscale e tributario.
- VI. Redazione dei documenti contabili sociali: Gestione della predisposizione del Bilancio e delle Relazioni di accompagnamento della società e del Gruppo al quale la stessa appartiene; evidenza dei controlli effettuati su tali documenti da parte di organi indipendenti.

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

[OMISSIS]

A.05.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Come detto in sede di mappatura dei rischi-reato, la IMA svolge attività che comportano rilevanti rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ed è in particolare soggetta alle previsioni del D.lgs. 334/1999 in quanto esposta a rischio di incidente rilevante.

Quanto sopra comporta la necessità di attribuire a tali attività la dimensione organizzativa che è propria non solo dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 bensì anche dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 che elenca ulteriori requisiti “specifici” della prevenzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'art. 30 fa riferimento alla possibilità di ottenere il beneficio dell'esimente tramite un sistema aziendale per la gestione degli obblighi di legge relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) **periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.**

prevedendo **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività** nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'**articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.**”

L'ottenimento dell'esimente comporta, dunque, la necessità di creare un vero e proprio sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro (SGSL) in grado di documentare la sostenibilità giuridica e operativa delle azioni a riduzione del danno, nonché il monitoraggio sull'effettiva attuazione delle azioni e sui comportamenti dei singoli operatori.

In tale ottica, lo stesso concetto di gap analysis utilizzato per le altre “attività sensibili” ha relativa valenza in quanto in questo caso si richiede un sostanziale salto di qualità verso una logica di tipo organizzativo, come d'altra parte nello spirito del D.lgs. 81/2008.

La giurisprudenza in materia (valga per tutti il “caso” Truck Center) ha ulteriormente evidenziato come esista una sostanziale diversità tra Documento di Valutazione dei Rischi e Modello di organizzazione e come solo quest’ultimo debba essere considerato ai fini della valutazione dell’esimente, pur potendo richiamare determinati passaggi del DVR al fine di una efficiente integrazione.

In tale contesto rileva l’applicazione del D.lgs. 334/1999, il quale prevede l’obbligo di creare, con riferimento alla prevenzione degli incidenti rilevanti ed alla gestione delle emergenze, l’obbligo di creare un Sistema di Gestione della Sicurezza che trova una certa sovrapposizione con i criteri successivamente introdotti a livello generale dall’art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Pertanto il quadro di riferimento per l’articolazione del SGSL ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 81/2008 è costituito:

- dai requisiti descritti dallo stesso art. 30 e sopra richiamati
- dai requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza ex D.lgs. 334/1999 come dettagliati nell’Allegato III del Decreto stesso ed in particolare:
 - a. Politica di prevenzione
 - b. Identificazione della struttura organizzativa, della prassi, delle procedure, dei procedimenti e delle risorse
 - c. Organizzazione e personale
 - d. Procedure per l’identificazione dei pericoli
 - e. Procedure ed istruzioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza
 - f. Gestione delle modifiche

g. Pianificazione di emergenza

h. Controllo delle prestazioni e revisione periodica

Tale gestione, già presente all'interno della Società, sarà utilizzata in un'ottica di inclusione delle attività diverse rispetto a quelle di gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti rilevanti

- dai contenuti della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 luglio 2011, la quale permette di evidenziare gli aspetti specifici del Modello di organizzazione non coperti dal SGSL quali in particolare il sistema sanzionatorio ed i flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

A.06.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE

1.Sensibilità dell'attività in relazione alle Società del Gruppo ed identificazione di dettaglio delle attività

Il significato attribuito all'espressione "Gestione organizzativa degli obblighi in materia ambientale" nel contesto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e le conseguenti attività da sottoporre a monitoraggio sono desumibili dalla relativa mappatura dei rischi-reato di cui alla Sezione 3:

- violazione delle norme in materia di reflui industriali
- violazione delle norme in materia di emissioni in atmosfera
- violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti

Le condotte da prevenire possono essere sia di tipo doloso che colposo e pertanto originate anche dalla semplice negligenza intesa come violazione anche inconsapevole di regole cautelari, sempre tenuto conto della necessaria presenza di un interesse o vantaggio della Società, da interpretarsi in particolare come vantaggio economico derivante dai minori costi economici e organizzativi derivanti da una gestione dolosa o negligente delle attività in oggetto.

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

I. Individuazione dei requisiti legali- Obblighi ed autorizzazioni

Per individuazione e corretta gestione dei requisiti legali deve intendersi l'identificazione e corretta gestione dei requisiti legali che vincolano lo svolgimento dell'attività sotto il profilo autorizzativo, tecnico e procedurale: devono esistere specifiche procedure volte ad analizzare la corrispondenza tra obblighi gravanti e specifiche attività svolte dalla IMA.

Obiettivo del Modello di organizzazione è garantire che all'interno dell'organizzazione vi sia piena condivisione del quadro normativo, regolamentare e contrattuale in cui la Società si trova ad operare e che al quadro così tracciato corrispondano specifiche procedure volte a garantire la conformità delle decisioni adottate e dei relativi comportamenti operativi.

Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante piena condivisione degli eventuali aggiornamenti normativi e contrattuali e mediante l'attivazione di specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Deve inoltre essere presente una specifica procedura aziendale per la valutazione dell'assetto normativo, eventualmente riferendosi a quanto al riguardo riportato nella norma tecnica ISO 14000 relativa ai sistemi di gestione ambientale o nel regolamento EMAS.

II. Rapporto tra stato attività svolta e stato dei luoghi – Interconnessioni ed individuazione dei rischi interni ed esterni con riferimento alla produzione di reflui industriali, alle emissioni in atmosfera ed al rischio di incidenti rilevanti

Le attività svolte dalla Società comportano una stretta connessione tra rischio ambientale e stato dei luoghi in cui tali attività si svolgono.

Quanto sopra in quanto:

1. eventi che occorrono in luoghi alle stesse riferibili possono avere conseguenze rilevanti sullo stato ambientale dei luoghi alle stesse connessi (suolo, sottosuolo, acque, aria)
2. le attività possono svolgersi o avere refluenze su luoghi non soggetti a disponibilità e/o controllo della stessa (suolo, sottosuolo, acque, aria) in luoghi pubblici o in ogni caso riferibili a terzi.

E' quindi necessario che la Società preveda, aggiorni e renda conoscibile a tutti i soggetti interessati riferibili all'organigramma delle Società una specifica valutazione dei rischi ambientali interni ed esterni che tenga conto almeno:

1. Del quadro normativo vigente
2. Dello stato dei luoghi
3. Dei possibili eventi con specifiche valutazioni secondo una matrice "probabilità X impatto"

4. Delle possibili misure di mitigazione del rischio

5. Delle risorse finanziarie necessarie

Tale valutazione assume connotati diversi alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi che attribuiscono al reato ambientale la natura di delitto e non più di semplice reato di pericolo.

Per tale motivo bisognerà attivare procedure di monitoraggio sui vari eventi che rappresentano reati di pericolo, per evitare che si arrivi alla commissione di delitti.

Inoltre l'applicazione di procedure di "Rischi di incidenti rilevanti" nella gestione organizzativa degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, costituisce elemento utile nell'ambito della Gestione degli obblighi in materia ambientale ed al monitoraggio dei relativi rischi.

Dove opportuno devono essere richiesti sul punto specifici pareri a soggetti esterni.

Tale valutazione deve essere condotta con il coinvolgimento di soggetti in grado, complessivamente, di mettere in campo le competenze di tipo tecnico, economico-finanziario ed organizzativo necessarie.

Sull'attività di valutazione e sui relativi aggiornamenti e stati di avanzamento devono essere previsti specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

III. Gestione dei rifiuti e rischio di filiera

La gestione dei rifiuti rileva in relazione alla produzione di rifiuti propri ed all'avvio degli stessi a smaltimento, con le conseguenti relazioni con la filiera del trasporto, conferimento e smaltimento degli stessi

Si deve tuttavia evidenziare come l'articolata logistica utilizzata dalle Società del Gruppo potrebbe dar luogo a fenomeni di utilizzo della stessa per finalità diverse con riferimento al traffico illecito di rifiuti e pertanto i controlli e l'attività informativa sulla filiera dovranno dare giusta rilevanza agli aspetti ambientali.

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

[OMISSIS]

**SEZIONE 5. QUADRO COMPLESSIVO DELLE AZIONI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ILLECITI NELLE AREE
SENSIBILI**

[OMISSIS]

SEZIONE 6.APPARATO SANZIONATORIO

6.1. Sanzioni per le violazioni commesse dai dipendenti

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama per tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- La commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso.
- La commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla IMA delle sanzioni previste dal

D.lgs.231/2001, stante la presunzione di violazione fraudolenta del MOC, deve portare all'immediata sospensione a tempo indeterminato, ed al licenziamento al termine dell'istruttoria.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristi la conoscenza di quanto sopra riportato da parte dei destinatari dell'apparato sanzionatorio.

6.2. Sanzioni per le violazioni di altri soggetti

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, si prevedono clausole contrattuali e penali per violazioni.

SEZIONE 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

7.1. Previsioni generali

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOC e di curarne l'aggiornamento.

L'OVC può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'OVC vengono nominati dall'Organo Dirigente, che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

Al fine di garantire l'autonomia complessiva dell'OVC, nei casi in cui esso sia monocratico, lo stesso deve essere un soggetto esterno alla Società, nei casi in cui esso sia collegiale, la maggioranza dei componenti deve essere esterna alla Società.

E' compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie:

- a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dai protocolli/procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione.
- b) Garantire nel tempo l'efficacia del MOC avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di

significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento.

- c) Garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione.
- d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati.
- e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
- f) Relazionare annualmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro.
- g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure
- h) Ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza

- Il presente MOC in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del MOC stesso e delle procedure operative
- il sistema delle deleghe adottato

- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all’operatività aziendale rilevante ai fini dell’applicazione del seguente modello.

7.2. Requisiti dei componenti

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell’OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E’ richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell’applicazione del D.lgs. 231/2001.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell’OVC, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme e dai regolamenti degli ordini professionali maggiormente rilevanti. Dovrà inoltre essere garantita l’assenza di qualunque tipo di conflitto d’interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali.

Non possono essere nominati componenti dell’OVC soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche in primo grado o con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L’OVC riferisce all’Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. “Budget dell’OVC”); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L’OVC inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'OVC sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per un periodo di tre anni rinnovabili. L'Organo Dirigente in sede di nomina di un componente dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

7.3. Programmazione e svolgimento delle attività

Mappatura dei rischi

In conformità a quanto previsto dal MOC, l'OVC effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure operative derivanti dal MOC siano conosciute e rispettate.

Reporting

L'OVC invia all'Organo Dirigente una relazione annuale:

- Tale relazione, riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al MOC che ritiene si siano rese

indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente o singoli consiglieri ed al Collegio Sindacale.

7.4. Compensi dei componenti

Stanti le competenze richieste e le responsabilità gravanti sui componenti dell'OVC in relazione alla vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo. Nel rispetto di quanto sopra descritto, il compenso potrà essere corrisposto nella forma del compenso annuale onnicomprensivo o del gettone di presenza. Anche dove uno o più componenti dell'OVC dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

7.5. Le procedure per le segnalazioni all'OVC

Compito dell'OVC è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori:

- le attività da esso svolte

- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita della Società, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal MOC).

In particolare, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- Segnalazione via mail
- Segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale
- Segnalazione diretta all'OVC negli orari dallo stesso identificati.

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

7.5.1 Segnalazioni ufficiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetto accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OVC valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'OVC esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

7.5.2.Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione di quanto previsto dal MOC;
- violazioni inerenti i reati-presupposto previsti dal Modello organizzativo, da segnalare secondo la disciplina prevista all'art. 6, co 2-bis del Modello Organizzativo, così come integrato dall'art. 2 della L. 179/2017.

7.6. La conservazione delle informazioni

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'OVC dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).

**INDUSTRIA MERIDIONALE
ALCOLICI S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE REATI TRIBUTARI
EX ART. 25-QUINQUIESDECIES**

PRIMA VERSIONE – 23/02/2021

INDICE

1. I REATI TRIBUTARI QUALI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/2001	95
1.1. I REATI TRIBUTARI INTRODOTTI NEL 2019 CON LA CONVERSIONE DEL C.D. “DL FISCALE”	95
2. ANALISI DI CONTESTO E PRIME VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO	105
3. ATTIVITA’ A RISCHIO REATO E PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI	105

1. I REATI TRIBUTARI QUALI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/2001

1.1. I REATI TRIBUTARI INTRODOTTI NEL 2019 CON LA CONVERSIONE DEL C.D. “DL FISCALE”

Con Legge 157/2019 di conversione del DL Fiscale, il Parlamento ha dato veste definitiva all’inserimento dei reati tributari quali reati presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, l’articolo introdotto all’interno del D.lgs. 231/2001 ha assunto la seguente formulazione:

Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Le fattispecie di reato richiamate sono le seguenti:

Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.

Si noti peraltro che nel concetto di evasione può essere ben ricompreso l'ottenimento di un indebito rimborso d'imposta.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato proprio, sebbene la norma esordisca con il pronome indefinito "chiunque". Il soggetto attivo del reato, infatti, considerata la natura di reato istantaneo, può essere esclusivamente il contribuente (ovvero il soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o dell'IVA, sia esso obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili.

Con riferimento all'oggetto materiale del reato, esso è costituito dalla dichiarazione, dei redditi o IVA, che vede nella falsa documentazione di supporto l'elemento deviante volto ad ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

In proposito, la norma richiede che si tratti di fatture o di altri documenti

- La fattura è disciplinata dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972, in cui sono indicati tempi, modalità di emissione e i requisiti formali del documento.
- Quanto al concetto di “altri documenti”, il legislatore ha utilizzato un termine piuttosto generico, inusuale nella costruzione delle norme incriminatrici. In base alla definizione contenuta nell'art. 1, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 74/2000, essi si distinguono dalle “fatture” riferendosi ad “(...) altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (...)”. Da ciò si deduce che deve trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, come, ad esempio, ricevute fiscali, note di credito, documenti di trasporto, bolletta doganale.

Ai fini della configurabilità del reato in esame è, altresì, necessario che le fatture e gli “altri documenti” si riferiscano a “operazioni inesistenti”

- (i) l'inesistenza oggettiva, ad esempio, quando la fattura riflessa in dichiarazione documenta un'operazione mai realizzata (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale) ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale). Tale categoria è connotata dal fatto che le fatture o i documenti emessi sono espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere in ossequio ad una volontà simulatoria: i beni indicati nelle fatture non vengono effettivamente compravenduti o nessun servizio è prestato;
- (ii) la sovrapposizione qualitativa o quantitativa. La prima si realizza quando la fattura o i documenti di analogo valore probatorio fanno riferimento a prestazioni realmente effettuate, ma che presentano l'indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato (eventualmente anche in conseguenza di una parziale retrocessione); la seconda, invece, si verifica quando in fattura (o nell'analogo documento) vengono indicati beni o servizi in misura superiore a quella realmente ceduta o prestata. Tale ipotesi potrebbe, pertanto, essere rilevante ai fini di una possibile responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, qualora una società indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi per mezzo di fatture "gonfiate", ossia che attestino una cessione di beni o una prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quanto realmente pagato (c.d. sovrapposizione qualitativa). Si pensi alla condotta dell'amministratore unico ovvero del legale rappresentante di una società che utilizzi nei modelli dichiarativi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fatture emesse da società “cartiere”, riferite all'acquisto di servizi pubblicitari per l'organizzazione di corse ciclistiche dilettantistiche, indicanti un

corrispettivo superiore a quello reale, senza che la società sia in grado di dimostrare l'acquisto (non essendo presente alcun contratto) o di aver sostenuto il pagamento indicato in fattura;

- (iii) l'inesistenza soggettiva, che si verifica quando le operazioni rappresentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o nel documento. Rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione fittizia". Si consideri, l'amministratore di fatto in Italia di alcune società apparentemente estere (i.e. con sede nei Paesi Baltici, ma facenti capo al medesimo soggetto in Italia), le quali vendono capi di abbigliamento a società fittiziamente interposte che, seppur assumendo l'obbligazione tributaria, non versano imposte cedendo la merce ad altre società italiane che poi la immetteranno sul mercato fruendo di un credito ai fini IVA (a fronte del mancato versamento dell'imposta a monte da parte delle società cartiere

In tutti i casi, l'utilizzatore può dimostrare la sua buona fede tramite:

- a. acquisto a prezzo medio di mercato
- b. verifica reale operatività del fornitore
- c. tracciabilità consegna e pagamenti

e che la prova che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sé, idoneo elemento sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente.

In ogni caso, sempre in relazione alla presenza di filiere e catene di operazioni, la circostanza che un acquisto sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni nel deposito di un appartenente alla catena, diverso da chi compare quale fornitore nella fattura, non è di per sé sufficiente a constatare l'esistenza di una pratica abusiva

L'ulteriore aspetto che connota la condotta di dichiarazione fraudolenta oggetto di analisi è rappresentato dall'indicazione di "elementi passivi" fittizi, in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La definizione di "elementi passivi" è fornita dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 74/2000, in base al quale, "per elementi attivi o passivi si intendono le componenti, espresse in cifre, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta".

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La clausola di riserva prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 pone il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in un rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo Decreto. I due articoli si completano al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di intercettare le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci. Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (ad esempio, una fattura per una sponsorizzazione non effettuata) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sebbene possa essere commesso da “chiunque”, analogamente al reato di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, rappresenta un reato proprio, avendo come soggetto attivo “chiunque” sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

L’art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, presenta una fattispecie a condotta “bifasica”.

La prima fase si può realizzare attraverso tre modalità tipiche alternative:

- (i) il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente alcune operazioni che, seppur ineccepibilmente documentate sul piano formale e giuridico, ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di società, entrambi validi ed autentici, erano risultate inesistenti sul piano economico, in quanto mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;
- (ii) l’utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio attraverso l’impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili. In via esemplificativa, la “falsità documentale” può anche esprimersi con riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante o alle perizie tecniche e agli attestati di conformità acquisiti al fine di beneficiare dell’iperammortamento o del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali; o, ancora, potrebbe essere riferita alle certificazioni attestanti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili (ossia, relative alle attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale nel campo scientifico e tecnologico) e la corrispondenza della documentazione contabile per usufruire dell’agevolazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, ad esempio anche attraverso la falsificazione dei timesheet aziendali relativi all’effettivo numero di dipendenti impiegati nelle attività R&S o delle attestazioni relative ad attività di ricerca in realtà mai verificatesi o di tipologia diversa rispetto a quella specificamente richiesta.
- (iii) il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria. Si pensi, ad esempio, al ricorso sistematico a mezzi di pagamento non conformi alle modalità previste da policy o ad un mendace utilizzo degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria tramite l’utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l’immediata e

completa reperibilità di tale documentazione. Da ultimo, sotto questo profilo, potrebbero assumere rilevanza le violazioni alla disciplina tributaria che regola i rapporti infragruppo tra imprese residenti o stabilite in diverse giurisdizioni (c.d. transfer pricing), laddove la violazione del principio di libera concorrenza, nella determinazione dei prezzi di trasferimento consegua ad una accertata frodolenza ovvero falsità della Documentazione Nazionale ovvero del Master file previsti dall'art. 2, co. 6, del D.P.R. n. 471/1997 e dal Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010.

Ai fini della condotta incriminata, non è richiesto il realizzarsi contestuale di tutte le sopra elencate modalità di realizzazione della prima fase, essendo sufficiente la realizzazione di una sola di esse. Peraltro, l'impiego di altri "mezzi fraudolenti" rappresenta una categoria residuale, alla quale fare ricorso quando non ricorrano le due precedenti ipotesi più specifiche. Aspetto, quindi, caratterizzante e distintivo rispetto all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, è la presenza di comportamenti che rendano più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria e, di converso, aumentino l'eventualità di successo dell'inganno da parte dell'agente. L'art. 3, co. 3, precisa che "ai fini dell'applicazione della disposizione del co. 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali"

La **seconda fase**, invece, è rappresentata dall'indicazione in dichiarazione, che sia validamente presentata, di "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi".

A differenza di quanto prescritto dall'art. 2, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevede delle soglie di punibilità, al superamento congiunto delle quali, sussistendo gli altri presupposti, viene integrata la fattispecie delittuosa:

1. imposta evasa > 30.000

E

2.a. ammontare elementi attivi sottratti a imposizione > del 5% del totale o > 1.500.000

2.b. ammontare crediti/ritenute fittizie > 5% imposta o > 30.000

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si deve evidenziare come il concetto di evasione sia comprensivo anche del fine di far conseguire a terzi un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da "chiunque", in questo caso inteso come qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA, che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso un privato, che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo (repressa ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, prevede che le condotte siano compiute "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". L'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l'ulteriore finalità di consentire l'evasione a terzi. Il reato non potrà ricorrere, laddove il soggetto agisca esclusivamente per finalità differenti da quella di consentire un'altra evasione di imposta, ad esempio quando emette fatture per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici e neppure quando l'emissione è preordinata a procurare un vantaggio (anche fiscale) per l'emittente stesso.

A tale proposito, occorre peraltro ricordare che l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora dalla commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o vantaggio. Nell'ipotesi di cui all'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, l'interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai "documenti contabili" alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto" e nel fine "di consentire l'evasione a terzi", sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (e.g. documenti commerciali, previdenziali).

Ai fini dell'integrazione del reato è necessaria la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la Legge. Le scritture contabili costituiscono lo strumento che i creditori e l'amministrazione finanziaria utilizzano per controllare l'andamento della gestione dell'impresa ed il giro d'affari della stessa.

Per "occultamento" si intende il materiale nascondimento delle scritture ovvero dei documenti, così da non renderli fruibili all'amministrazione finanziaria al momento dell'accertamento. Per la dottrina, anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria equivale ad occultamento e, quindi, integra la fattispecie di reato.

La "distruzione", invece, rappresenta la forma di sottrazione estrema, ovvero l'eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche l'ipotesi in cui il documento sia ancora disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l'amministrazione finanziaria.

Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si tratta della condotta dei debitori d'imposta che, mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario. La condotta rilevante, quindi, può essere costituita "da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva".

La condotta incriminata, sulla base della previsione normativa, è quella di chi "aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti (anche mediante alienazione simulata) sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale.

Il reato è contestabile anche in ipotesi di omessa dichiarazione di beni detenuti all'estero da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi.

È il caso di osservare che l'indicazione, come oggetto materiale della condotta, anche degli "altrui beni", si riferisce al caso in cui la condotta tipica sia tenuta da "chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche", sicché il fine di "sottrarsi al pagamento" deve riferirsi a questi ultimi.

Anche in questo caso, come già visto per altre fattispecie qui trattate, il soggetto attivo "chiunque" deve essere riferito solamente al contribuente tenuto al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; circostanza che qualifica il reato come proprio.

La disposizione assume rilevanza penale, tuttavia, soltanto se il debito erariale, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, è di un "ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila".

2. ANALISI DI CONTESTO E PRIME VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DEI REATI- PRESUPPOSTO

I dati disponibili circa i casi di contestazione dei reati in esame portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies comma 1.

Infatti, se dal punto di vista del contesto interno, la storia della Società nell'ultimo decennio non evidenzia criticità al riguardo, l'analisi di contesto esterno evidenzia la trasversalità delle condotte potenzialmente contestabili nonché una rilevante casistica nel settore della distillazione.

Ulteriori profili di rischio sono legati alla presenza di un Gruppo Societario ed ai rapporti con Società estere.

3. ATTIVITA' A RISCHIO REATO E PRESIDI PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

[OMISSIS]